

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 23 aprile 2025, n. 180

**[ID VIP 13265] - Parco agrivoltaico di potenza pari a 54,10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA), in località "STIVALETTA".**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: RENANTIS ITALIA S.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 230294 del 13.12.2024, acquisita in data 16.12.2024 al prot. n. 623648 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 632345 del 19.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 32689 del 22.01.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 20458 del 15.01.2025, con la quale la Provincia di Taranto ha espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale;
- nota proprio prot. n. 43679 del 30.12.2024, con la quale la Città di Ginosola ha espresso parere favorevole ai soli fini urbanistici;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13265, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico di potenza pari a 54,10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosola (TA), in località "STIVALETTA", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "RENANTIS ITALIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Scheda Istruttoria ID_VIP 13265.pdf - 9bdb3b2b53ab739754167542b0392c1e198e272e197a8db0e542295a5936dc84

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 13265**

<b>TIPOLOGIA DI PROGETTO</b>	Impianto agrivoltaico "Stivaletta", relative opere per la connessione alla RTN e Impianto di Accumulo Elettrolitico
<b>POTENZA</b>	54,10 MW (+ 10 MW Sistema di Accumulo )
<b>UBICAZIONE</b>	<b>Impianto Agrivoltaico:</b> Comune di Ginosa (TA) in località "Stivaletta" <b>Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione:</b> Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA)
<b>PROPONENTE</b>	Renantis Italia S.r.l.

Il progetto denominato "Stivaletta" prevede la realizzazione di un **impianto agrivoltaico** della potenza nominale in DC di **54.130,18 kW** e potenza in AC pari a 49,2 MW, da collegare, per mezzo di un cavidotto interrato di circa 3,27 km su strade esistenti, ad un **impianto di accumulo elettrochimico (storage)** da **10.000 kW** ed a una **Stazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV** collegata ad un sistema di sbarre condiviso con altri produttori.

L'area interessata dal progetto (40.473908° N, 16.812936° E), situata nel territorio di **Ginosa (TA)** in località "Stivaletta", è estesa circa **106 ettari** di cui **75 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico** e la restante parte **3 (circa 31 ettari) da un progetto di agricoltura biologica**, con aree dedicate all'apicoltura e a diversi tipi di colture. Le opere di connessione interessano anche il comune di **Castellaneta (TA)**.



Figura 1 – Inquadramento area di progetto su ortofoto

L'impianto è suddiviso in **3 lotti costituiti** da 8 sottocampi ed è composto da un totale di 88.738 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di tipo bifacciale e di potenza pari a 610 Wp cadauno, montati su strutture metalliche di sostegno del tipo ad inseguimento monoassiale, infisse nel terreno in assenza di opere in cemento armato.

I moduli avranno un'altezza 4 pari a circa 2,5 m in assenza di inclinazione, mentre avranno un'altezza minima 5 di circa 0,5 m e massima di circa 4,7 m quando raggiungeranno l'inclinazione più elevata (60°).




Figura 2 – Inquadramento dei lotti di impianto

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Ginosa.

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
Ginosa	124	101
		103
		106
		4
		95 (sintesi non tecnica)
		124 (sintesi non tecnica)
		85
		119
		83
		114
		115
		117
		84
		30
		86
		31
		82
		81
		51
		316
	317	
	318	
	603	
	114	
	118	226
	118	129
	118	4
	116	326
	116	175
	116	171
	116	340

		173
		331
		174

Tabella 1 – Particelle catastali dell'impianto agrivoltaico

La Stazione Utente e lo Storage saranno invece ubicati alla: particella 224, foglio 119 e particella 219, foglio 120 di Ginosa.

**NOTA:** Dall'analisi della documentazione prodotta emerge un disallineamento tra i diversi elaborati contenenti le coordinate catastali. A titolo esemplificativo, si rileva una discrepanza tra quanto riportato nella *Sintesi non Tecnica* (codice elaborato AM\_02) e nella *Relazione Paesaggistica* (codice elaborato AM\_04), in particolare per quanto riguarda le particelle ricadenti nel Foglio 124. Nella Sintesi non Tecnica sono infatti indicate le particelle 95 e 124, le quali non risultano presenti negli altri documenti esaminati.




Figura 3 – Inquadramento catastale dell'area di progetto

## IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;**
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **si sovrappone** completamente e/o in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;

Il sito in esame, oltre che essere inserito tra siti di cava in parte attiva ed in parte esaurita, **contempla all'interno una porzione di cava esaurita e colmata**, da impiegarsi per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Tale porzione corrisponde al Lotto 3.




Figura 4 – Ortofoto con rappresentazione delle cave esistenti

Il Lotto 3 risulta pertanto idoneo ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c) del D. Lgs. 199/2021, previa acquisizione di documentazione integrativa che chiarisca la natura dei terreni individuati al foglio 124, particelle 101 e 103. In particolare, sarà necessario prevedere una caratterizzazione ambientale ai sensi dell'Allegato 2 del DPR 120/2017, con specifica analisi dell'eventuale presenza di materiale di riporto.

Si segnala, inoltre, che nell'elaborato *Piano preliminare di utilizzo* (codice elaborato PR\_14) non risultano inseriti punti di indagine per la caratterizzazione ambientale relativi ai suddetti terreni.

L'analisi continua per il Lotto 1 e Lotto 2.

- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
  - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
  - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  - **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
  - L'area di progetto **interferisce** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

Il sito oggetto di valutazione ricade all'interno di un raggio di 500 m che interessa diversi siti estrattivi, sia attivi sia dismessi. L'area si colloca, inoltre, in un contesto territoriale in cui sono presenti impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), autorizzati con i provvedimenti F/CS/E036/21, F/CS/E036/22 e F/CS/E036/27.




Figura 5 – Verifica di idoneità dei Lotti 2 e 3 ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021

L'area di progetto, corrispondente ai Lotti 2 e 3, rientra tra quelle individuate come *idonee* ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021.

Nel suo complesso, l'intera area progettuale risulta pertanto classificata come *idonea* ai sensi delle lettere c) e c-ter) del medesimo articolo.

## NON IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'**Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010**, che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché le motivazioni che suggeriscono un'elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito i risultati dell'analisi:

- **Aree naturali protette nazionali:** non presenti
- **Aree naturali protette regionali:** non presenti
- **Zone umide Ramsar:** non presenti
- **Sito d'Importanza Comunitaria (SIC):** non presenti
- **Zona Protezione Speciale (ZPS):** non presenti
- **Important Bird Area (IBA):** non presenti

- Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti
- Siti Unesco: non presenti
- Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939): non presenti
- Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939): non presenti
- Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)
  - o Territori costieri fino a 300 m: non presenti
  - o Laghi e Territori contermini fino a 300 m: non presenti
  - o Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m: non presenti

La porzione dell'area di progetto che si sovrappone al torrente **Il Galaso** (cod. PPTR TORR13) non sarà interessata da interventi diretti connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in quanto il proponente ha previsto il posizionamento di tutte le opere al di fuori della fascia di rispetto di 150 m.




Figura 6 – Verifica dell'interferenza dell'area di progetto con il tematismo "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua – fascia di rispetto 150 m"

- o Boschi + buffer di 100 m: non presenti
- o Tratturi + buffer di 100 m: non presenti
- o Zone Archeologiche + buffer di 100 m: non presenti
- Aree a pericolosità idraulica: non presenti
- Aree a pericolosità geomorfologica: non presenti
- Ambito A (PUTT): non presenti
- Ambito B (PUTT): non presenti
- Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m: non presenti




Figura 7 – Verifica dell’interferenza dell’area di progetto con il tematismo “Segnalazione carta dei beni – fascia di rispetto 100 m”

La Masseria Stivaletta (**MSE03620**), segnalata come elemento di interesse storico-culturale, si trova nell’area centrale dei terreni nella disponibilità della società proponente e rappresenta il fulcro geografico del progetto. Tuttavia, l’area non sarà oggetto di interventi diretti connessi all’impianto fotovoltaico poiché il proponente ha mantenuto tutte le opere di progetto previste al di fuori della fascia di rispetto di 100 m.

- **Coni visuali:** non presenti
- **Grotte + buffer 100 m:** non presenti
- **Lame e gravine:** non presenti
- **Versanti:** non presenti
- **Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G):** non presenti




Figura 8 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122

L'area dell'impianto proposto, pertanto, non ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- L'analisi della documentazione presentata **non ha evidenziato** l'implementazione, da parte della **Renantis Italia S.r.l.** di un sistema aziendale conforme agli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità ovvero ISO 14001 e/o EMAS relativi ai sistemi di gestione ambientale.
- L'impianto, attraverso la produzione di energia da fonte solare, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili.
- Il progetto prevede l'utilizzo di tracker monoassiali e, pertanto, **è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, in quanto contempla l'utilizzo di una porzione di cava esaurita, da impiegarsi per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
- Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.

- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

**Punto 16.2:**

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

**Punto 16.3:**

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

**Punto 16.4:**

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico n.8 denominato "Arco Ionico Tarantino" e, più specificamente, all'interno della figura paesaggistica "Il Paesaggio delle Gravine".




Figura 9 – Inquadramento dell'area di progetto nell'ambito del PPTR aggiornato con DGR n. 1750/2024

L'*Arco Ionico Tarantino* costituisce una vasta piana a forma di arco che si affaccia sul versante ionico del territorio pugliese e che si estende quasi interamente in provincia di Taranto, fra la Murgia a Nord ed il Salento Nord-occidentale ad Est. La morfologia attuale di questo settore di territorio è il risultato della continua azione di modellamento operata dagli agenti esogeni in relazione alle ripetute oscillazioni del livello marino verificatesi a partire dal Pleistocene medio-superiore, causate dall'interazione tra eventi tettonici e climatici. In particolare, a partire dalle ultime alture delle Murge, si riscontra una continua successione di superfici pianeggianti, variamente estese e digradanti verso il mare, ricordate da gradini con dislivelli diversi, ma con uniforme andamento subparallelo alla linea di costa attuale.

Nei tratti più prossimi alla costa sistemi dunari via via più antichi si rinvengono nell'entroterra, caratterizzati da una continuità laterale notevolmente accentuata.

**Il proponente segnala che, sotto il profilo urbanistico, l'area individuata per l'installazione dell'impianto è classificata come zona agricola di tipo E.**

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto si evince che la superficie totale dell'area interessata dal progetto ricade sui fogli 124-118-116 del catasto territoriale del comune di Ginosa (TA) ed investe una superficie totale di circa **106 ha**. Il proponente indica che trattasi di aree per la maggior parte destinate alla **coltivazione di orticole in rotazione** (angurie) mentre per il resto della superficie, circa 22 ha, il proponente indica una **coltivazione di foraggio**. Viene segnalata, inoltre, la presenza di specie erbacee spontanee e la sporadica presenza di elementi arborei quali: pino, olivastro, ficodindia, oleandro, perastro e cipressi localizzati principalmente sui confini tra le particelle.




Figura 10 – Colture presenti nell'area di progetto

Nella fascia di 500 m distribuita uniformemente intorno all'area di progetto, il proponente indica che **non è stata rilevata la presenza di alberi monumentali. Non è stata rilevata la presenza dei muretti a secco nei dintorni dell'impianto.**

Nel territorio del Comune di Ginosa **sono presenti tredici prodotti tra DOP e IGP**. Secondo il proponente, **l'area di intervento non è stata mai destinata alla produzione di tali colture**, in quanto non ha mai presentato le caratteristiche idonee per poter accoglierle in maniera proficua e sostenibile, così come accade nella maggior parte della zona circostante.

#### **Punto 16.5:**

Il proponente ha fornito una descrizione e rappresentazione adeguata delle opere di mitigazione e compensazione previste. In particolare:

- verrà impiegato ogni accorgimento utile a contenere la dispersione di polveri in fase di cantiere;
- verrà ripristinata il più possibile la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere per esigenze lavorative;

- verrà realizzata una recinzione caratterizzata dalla presenza di una piccola asola capace di consentire il passaggio della piccola fauna selvatica;
- saranno realizzate, lungo la quasi totalità del perimetro di impianto, fasce tampone vegetazionali costituite da essenze arbustive autoctone o da coltivazioni intensive di ulivi.

Le misure indicate appaiono sufficienti a compensare l'impatto prodotto in fase di cantiere e l'alterazione della percezione visiva determinata dalla realizzazione del progetto in esame.

## Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

### Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Dalla revisione della documentazione condivisa (nello specifico "AM\_01\_PGT\_ST\_AMB\_Studio Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico", "AM\_07\_Relazione PEDO-AGRONOMICA", "AM\_11\_Relazione Piano di Monitoraggio Ambientale"), l'impianto fotovoltaico soddisfa i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida Parte II art. 2.2, e può essere definito "impianto agrivoltaico semplice" di tipo interfilare, **poiché rispetta i requisiti A e B**. Anche se per questo impianto non è prevista la concessione di incentivi statali e dei contributi del PNRR, il proponente ha deciso di rispettare il requisito B.1b relativo alla "Continuità dell'attività agricola", nonché il requisito D.2 riguardante il "Monitoraggio della continuità dell'attività agricola". **Si precisa che l'impianto non rientra nella categoria degli "impianti agrivoltaici avanzati" e non beneficia di incentivi statali legati alle tariffe elettriche.**

**Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Nel caso specifico:

- Superficie totale  $S_{totale} = 1.054.731,43$  mq
- Superficie agricola  $S_{agricola} = 973.213,42$  mq

da cui

- $S_{agricola} > 0,7 \times S_{totale}$ :  $973.213,42 > 0,7 \times 1.054.731,43 \rightarrow 973.213,42 > 738.312,001$

**Requisito A.1): Requisito soddisfatto.**

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Nel caso specifico:

- Superficie occupata dai moduli = 248.122,02 mq
- Superficie totale impianto = 1.054.731,43 mq

da cui

- Superficie moduli / Superficie totale impianto = LAOR =  $248.122,02 / 1.054.731,43 = 23,52\% < 40\%$

**Requisito A.2): Requisito soddisfatto.**

**Requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} &Indirizzo produttivo ante = Indirizzo produttivo post \\ &\quad \text{oppure} \\ &Reddito dell'indirizzo prod. ante \leq Reddito dell'indirizzo prod. post \end{aligned}$$

La continuità delle attività agricole e pastorali sul terreno interessato dall'intervento sarà garantita attraverso un adeguato monitoraggio. I terreni selezionati per l'installazione dell'impianto agrivoltaico attualmente sono principalmente destinati alla coltivazione di seminativi e produzioni orticole. Il piano culturale dell'intervento prevede l'implementazione delle seguenti pratiche agronomiche:

- rotazione delle colture tra i filari;
- coltivazioni mellifere;
- colture con caratteristiche di fitorimediazione;
- coltivazioni arboree, che non solo contribuiscono a mitigare l'impatto visivo dell'impianto agrivoltaico, ma anche a sequestrare anidride carbonica durante il processo di fotosintesi, contribuendo così alla riduzione della concentrazione di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera e al rilascio di ossigeno. Inoltre, le radici degli alberi di leccio svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dell'erosione del suolo e nel mantenimento della stabilità delle aree costiere.

La continuità dell'attività agricola è verificata mediante l'attestazione della resa della coltivazione e paragonando la stessa con il valore della produzione agricola media nell'area geografica di riferimento a parità di indirizzo produttivo.

REQUISITO B		
B.1a	ANTE OPERAM	POST OPERAM
VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA [€/HA]	6.000,00 euro	7.885,20 euro
B.1b	ANTE OPERAM	POST OPERAM
INDIRIZZO PRODUTTIVO	Seminativo-Orticolo	Seminativo-Mellifero-Olivicolo-Orticolo

Tabella 2 – Verifica del rispetto del Requisito B

**Requisito B.1a): Requisito soddisfatto.**

**Requisito B.1b): Requisito soddisfatto.**

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

**Nel caso specifico:**

- $FV_{agrivoltaico} = 0,79$  GWh/ha/anno
- $FV_{standard} = 0,75$  GWh/ha/anno

**Da cui**

- $FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard} \rightarrow 0,79 \geq 0,6 \cdot 0,75 = 0,45$

**Requisito B.2): Requisito soddisfatto.**

**Requisito C):** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

L'impianto rientra nella categoria degli agrivoltaici di Tipo 2, in quanto non prevede un'integrazione tra la produzione energetica e quella agricola (altezza minima dei moduli da terra di 0,50 m), ma si limita a un utilizzo combinato del suolo interessato<sup>1</sup>.

**Requisito C): Requisito non soddisfatto**

**Requisito D):** i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

<sup>1</sup> Il proponente prevede nella zona sottostante i pannelli fotovoltaici e nell'area compresa tra la viabilità interna e la recinzione la coltivazione di fasce d'impollinazione.

L'irrigazione della superficie totale dell'impianto agrivoltaico non è prevista. Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola sarà soddisfatto per auto-approvvigionamento, pertanto, l'utilizzo dell'acqua sarà misurato in virtù del numero di cisterne necessarie.

**Requisito D.1): Requisito soddisfatto.**

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il sistema agrivoltaico sarà dotato di un monitoraggio per verificare la coltivazione e la continuità delle attività agricole. I risultati saranno riportati in una relazione tecnica annuale redatta da un agronomo, con allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

**Requisito D.2): Requisito soddisfatto.**

**Requisito E:** i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'impianto non beneficerà degli incentivi statali legati alle tariffe elettriche.

**Requisito E: Requisito non applicabile.**

### Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

## CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **Renantis Italia S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.**

Dalle analisi emerge che:

- L'area di progetto corrispondente al **Lotto 3 è classificata come idonea** ai sensi della **lett. c) dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021**, subordinatamente all'acquisizione di una documentazione integrativa che chiarisca la natura dei terreni siti al foglio 124, particelle 101 e 103. A tal fine, si rende necessaria una caratterizzazione ambientale conforme all'Allegato 2 del DPR 120/2017, comprensiva dell'analisi di un'eventuale presenza di materiale di riporto. Le aree di progetto relative ai **Lotti 1 e 2 sono invece classificate come idonee** ai sensi della **lett. c-ter) del medesimo decreto legislativo.**
- L'area del progetto rientra nelle zone di idoneità definite dal **Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- Nella fascia di 500 m distribuita uniformemente intorno all'area di progetto, il proponente indica che **non è stata rilevata la presenza di alberi monumentali. Non è stata rilevata la presenza dei muretti a secco nei dintorni dell'impianto.**
- Nel territorio del Comune di Ginosola sono presenti **tredici prodotti tra DOP e IGP.** Secondo il proponente, **l'area di intervento non è stata mai destinata alla produzione di tali colture**, in quanto non ha mai presentato le caratteristiche idonee per poter accoglierle in maniera proficua e sostenibile, così come accade nella maggior parte della zona circostante.

- L'impianto fotovoltaico **rispetta i requisiti A e B** delle Linee Guida Parte II art. 2.2, qualificandosi come "**impianto agrivoltaico semplice**" di tipo interfilare. Pur non beneficiando di incentivi statali, e dei contributi del PNRR il proponente ha scelto di rispettare anche il requisito D2 sulla continuità e monitoraggio dell'attività agricola, ma **l'impianto non è classificato come "agrivoltaico avanzato"**.
- La documentazione analizzata ha evidenziato la sussistenza di più elementi per la valutazione positiva del progetto, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.